

COMUNE DI VILLASPECIOSA

Approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 31.10.2019

"REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO ALLE AREE DI SGAMBATURA PER CANI"

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Oneri e obblighi dei fruitori dell'area
- Art. 5 Oneri e obblighi del Comune
- Art. 6 Apertura dell'area
- Art. 7 Attività di vigilanza e Sanzioni
- Art. 8 Area Videosorvegliata
- Art. 9 Entrata in vigore e pubblicità

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a garantire la fruizione delle aree di sgambatura per cani, in condizioni di sicurezza per gli esseri umani e per gli animali.

Art. 2 - Definizioni

- 1. Area di sgambatura per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambatura per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola purché sotto la vigilanza attiva dei loro possessori/accompagnatori e con il rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
- **2.** <u>Possessore/accompagnatore</u>: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, in un'area di sgambatura per cani e al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

Art. 3 - Ambito di applicazione

- **1.** Le norme del presente Regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambatura per cani e ai fruitori delle medesime.
- 2. Le aree di sgambatura sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, riservati e opportunamente protetti.
- 3. L'area di sgambatura per cani è stata individuata in un'area di proprietà limitrofa alla via Iglesias, della superficie di mq.800 circa, foglio 12, particella 1766, del catasto terreni (Comune: M026 Foglio: 12 Numero: 1766- S3, Aree per spazi verdi pubblici) così come da allegato Certificato di destinazione urbanistica
- **4.** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare temporaneamente l'are per diversi utilizzi e/o di avvalersi di associazioni cinofile e/o animaliste per organizzare iniziative di pubblica utilità.

Art. 4 - Oneri e obblighi dei fruitori dell'area

- 1. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area di sgambatura è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani.
- 2. L'accesso contemporaneo all'area è consentito a un massimo di n.10 cani.
- 3. I possessori/accompagnatori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambatura comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo, ferme restando, in ogni caso, le

Comune di Villaspeciosa, provincia del Sud Sardegna, piazza Croce Santa n. 6, 09010 Villaspeciosa (SU).



COMUNE DI VILLASPECIOSA

disposizioni del Servizio di Igiene degli Allevamenti, delle Produzioni Zootecniche, Anagrafe canina e Igiene Urbana Veterinaria della ASSL di Cagliari per la profilassi della rabbia a tutela dell'incolumità pubblica. è fatto obbligo di avere al seguito un documento attestante l'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell'Autorità competente.

L'accesso all'area di sgambatura deve essere valutato dai possessori/accompagnatori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani.

4. I possessori/accompagnatori di cane potranno permanere nell'area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con manifesta incompatibilità con i cani già presenti, stiano aspettando di accedere.

Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base al comportamento dei cani già presenti.

Se l'area è occupata per un periodo superiore ai 30 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre, su richiesta anche di un singolo conduttore, i conduttori già presenti dovranno uscire dall'area per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane del conduttore richiedente.

5. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

I possessori/accompagnatori devono comunque essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola, e trattenere i loro animali, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità, a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) eventualmente presenti nell'area.

- 6. I minori di 16 anni, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da genitori;
- 8. Gli utilizzatori dell'area devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
- **9.** Su tutta l'area di sgambatura è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia).
- **10.**È vietato l'accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell'elenco di cui all'art. 3 dell'Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009;
- 11. E' vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore.
- **12.** E' vietato somministrare cibo ai cani all'interno dell'area. È vietato introdurre nell'area qualsiasi tipo di veicolo.
- **13.** A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
- a) essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni;
- **b**) raccogliere le eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.

Art. 5 - Oneri e obblighi del Comune

Il Comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l'urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell'area, alla sua disinfestazione e disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

Art. 6 - Apertura dell'area

L'area attrezzata è aperta tutti i giorni, 24 ore su 24. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambatura per cani, qualora



COMUNE DI VILLASPECIOSA

dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienicosanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 - Attività di vigilanza e Sanzioni

- 1.La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area viene svolta dagli agenti e ufficiali di Polizia locale e delle altre Forze di Polizia. Il personale del Servizio Veterinario dell'A.S.L. 8 di Cagliari può svolgere tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
- **2.** Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e del Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da \in 25,00 a \in 500,00.
- **3.** Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, così come modificato dall'art. 6/bis della Legge 24.07.2008 n. 125, con deliberazione della Giunta Comunale verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimo sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o notificazione delle violazioni alle norme di cui all'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
- **4.** Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.
- **5.** Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 8 - Area video sorvegliata

L'area sgambatura cani potrà essere dotata di videosorveglianza per fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

- 1. protezione e incolumità degli individui e animali, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, alla prevenzione, all'accertamento o repressione dei reati ad opera dei soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;
- 2. protezione della proprietà;
- 3. rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni;
- 4. acquisizione di prove.

Le finalità sopraddette sono conseguibili attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati, con riguardo al rispetto del trattamento dei dati personali.

Pertanto, l'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni, quali le vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata.

Art. 9 - Entrata in vigore e pubblicità

- **1.** Il presente Regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
- 2. L'entrata in vigore del Regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.
- **3.** Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del Comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.